ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/50/CEE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Art. 19

Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro

L'amministrazione aggiudicatrice e' tenuta a indicare, nel capitolato d'oneri, le autorita' presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice, nel fornire le informazioni di cui al comma 1, chiede ai concorrenti di precisare, senza che cio' osti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25, che nel redigere le offerte hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonche' alle condizioni del lavoro.

Versione in vigore dal 21 maggio 1995, non più in vigore dal 1 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-157-1995/art-19-disposizioni-in-materia-di-protezione-dell-impiego-e-di-condizioni-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it